



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE

*Servizio sostegno e promozione comparti
commercio e terziario*

Prot. 15782/PROD.COMM.
Rif. prot. 5456 dd. 9 maggio 2006

Trieste, 25 maggio 2006
34122 – Via Trento, 2
Tel. 040 3772448
Fax 040 3772446

Al Comune di

Alleg.

Oggetto: Legge 29/2005, articolo 110, comma 1.
Riunificazione tipologie *a)* e *b)* di somministra -
zione.

Con la nota sopra emarginata del Comune in indirizzo è stato formulato specifico quesito attinente la problematica di cui all'oggetto, con riferimento particolare alla fattispecie della riunificazione delle autorizzazioni di tipologia *a)* e *b)* ex L. 287/1991 riguardanti lo stesso esercizio, nell'ipotesi in cui però uno dei due titoli autorizzativi sia attribuito all'impresa non in titolarità, ma in virtù di un contratto d'affitto d'azienda (subingresso).

L'articolo 110, comma 1, della L.R. 29/2005 letteralmente statuisce che il **titolare** di più autorizzazioni relative allo stesso esercizio di somministrazione ha diritto di attivare altrove o cedere le aziende della medesima tipologia entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, altrimenti le autorizzazioni riguardanti la medesima azienda si intendono riunite in un unico titolo.

Viene ribadito che la lettera della disposizione si riferisce specificatamente al "**titolare** di autorizzazione", pertanto il presupposto applicativo non può configurarsi laddove un'impresa sia da un lato intestataria quale **titolare** dell'autorizzazione di tipologia *a)*, e dall'altro lato intestataria quale **affittuaria** dell'autorizzazione di tipologia *b)*, e quindi **non titolare**, bensì **gestore** dell'autorizzazione di tipologia *b)*.

Ne consegue che il perdurare di un contratto d'affitto d'azienda, perfezionatosi sotto il regime della previgente normativa, risulta ostativo alla realizzazione della fusione dei titoli autorizzativi ex articolo 110, comma 1, proprio perché le due aziende (bar e ristorazione), per quanto giuridicamente equiparate ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera *a)*, della legge, fanno capo comunque a due soggetti diversi sotto il profilo della titolarità.

Ciò non toglie però che alla scadenza di detto contratto d'affitto né la proroga né il rinnovo della gestione potranno essere consentiti ai fini amministrativi, e questo alla luce del principio dell'ordinamento espresso dal brocardo *ne bis in idem*, in virtù del quale non possono sussistere oggettivamente due identici titoli autorizzativi per aziende altrettanto identiche in capo allo stesso soggetto.

Se infatti le situazioni in essere, che si sono compiutamente realizzate sotto la normativa pregressa, non possono essere inficiate dal diritto sopravvenuto, pur tuttavia ciò che sorge *ex novo* deve ricadere sotto la disciplina in vigore, per quanto differente rispetto a quella abrogata.

Pertanto, scaduto il contratto d'affitto, una delle due aziende deve essere attivata in altri locali o ceduta in subingresso (in proprietà o in gestione), sempre per l'attivazione in altri locali: troveranno applicazione gli istituti generali di cui agli articoli 72 e 83; il riferimento ai locali dell'esercizio fa sorgere la conseguente problematica attinente la ***disponibilità dei locali***.

L'articolo 70, comma 6, della legge regionale, stabilisce che l'autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato e ha validità in relazione ai locali in essa indicati, tanto è vero che qualora venga meno l'effettiva disponibilità dei locali, l'autorizzazione è revocata, salve le ipotesi di cui alla lettera d) dell'articolo 83, comma 4, della legge regionale.

Ad ogni modo, ai fini del rilascio di un'autorizzazione all'apertura di un pubblico esercizio (il principio vale anche per la dia relativa al subingresso), la disponibilità del locale ove si intende svolgere l'attività (requisito richiesto pure dalla L. 287/1991), deve essere interpretata nel senso della *materiale detenzione* dell'immobile e non già della giuridica disponibilità.

Pertanto la disponibilità del locale, pur costituendo elemento indispensabile per ottenere l'autorizzazione all'apertura di un pubblico esercizio (ed il suo venir e meno giustifica la revoca della licenza commerciale), non va intesa come disponibilità giuridica, ma nel senso di detenzione materiale dell'immobile; sicché, nel caso di attività svolta dall'esercente in locali condotti in locazione, la cessazione di tale rapporto non giustifica di per sé la revoca dell'autorizzazione da parte del Comune, tanto più ove il rilascio dell'immobile sia "sub iudice" (pendenza di un giudizio di opposizione allo sfratto, e comunque locali occupati dall'affittuario) (Consiglio Stato, sez. V, 13 luglio 1994, n. 771).

Distinti saluti.

IL VICEDIRETTORE CENTRALE

- dott. Franco MILAN -

RBr